SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 61**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 20 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Ministro ad interim per l'Africa Italiana: il prof. avv. Ivanoe Bonomi.

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 158. — TESTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Admeto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.

Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.

Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 157. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 241. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1940, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 243. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944 il dott. De Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel comune di Bagnara Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,15
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,85
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.